

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Allegato Commissione bicamerale

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLE SEDUTE
ANTIMERIDIANA N. 50 E POMERIDIANA N. 51
DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997**

XIII LEGISLATURA

Allegato Commissione bicamerale

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLE SEDUTE
ANTIMERIDIANA N. 50 E POMERIDIANA N. 51
DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997**

INDICE

	PAG.
V. SISTEMA DELLE GARANZIE	
Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi	3
Emendamenti presentati dal relatore	42
Subemendamenti agli emendamenti presen- tati dal relatore	50

V. SISTEMA DELLE GARANZIE

Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi

ART. 97-bis.

*Sopprimerlo.**** V. 97-bis. 1.**Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.*Sopprimerlo.**** V. 97-bis. 5.**Zecchino, Mattarella, Bressa,
Andreolli.*Sopprimerlo.**** V. 97-bis. 6.**Parenti, Pera, Loiero, Greco,
Lisi, Maceratini.*Sopprimerlo.**** V. 97-bis. 7.**

Buttiglione, Dentamaro.

*Al primo comma, dopo le parole: e pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: assicurandone l'indipendenza e.***V. 97-bis. 3.**

Passigli.

*Sopprimere il secondo e il terzo comma.***V. 97-bis. 4.**

Passigli.

*Al secondo comma, sostituire la parola: controversie con la seguente: conflitti***V. 97-bis. 2.**Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

ART. 99.

*Sopprimere l'articolo 99 della Costituzione.***V. 99. 1.**

Vegas, Urbani.

ART. 99-bis.

*Sopprimerlo.**** V. 99-bis. 1.**Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.*Sopprimerlo.**** V. 99-bis. 6.**

Buttiglione, Dentamaro.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 99-bis.

La legge garantisce l'indipendenza della autorità per la tutela della concorrenza e del mercato e determina le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei

relativi atti presso gli organi giurisdizionali.

V. 99-bis. 4.

D'Amico.

Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

V. 99-bis. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: determinando le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali con le seguenti: determinando le forme di tutela giurisdizionale nei loro confronti.

V. 99-bis. 8.

Buttiglione, Dentamaro.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: anche in unico grado.

*** V. 99-bis. 9.**

Parenti, Pera, Loiero, Greco,
Lisi, Maceratini.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: anche in unico grado.

*** V. 99-bis. 7.**

Buttiglione, Dentamaro.

Al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali, aggiungere le seguenti parole: centrali e regionali.

**** V. 99-bis. 10.**

Parenti, Lisi, Pera, Maceratini,
Loiero, Buttiglione, Greco.

Al primo comma, dopo le parole: dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali,

aggiungere le seguenti: centrali e regionali.

**** V. 99-bis. 5.**

Maceratini, Lisi

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: Il Parlamento in seduta comune con le seguenti: Il Senato.

V. 99-bis. 3.

Passigli.

Dopo l'articolo 99-bis inserire il seguente:

ART. 99-ter.

La stabilità della moneta è il fine prioritario della Banca d'Italia.

L'ordinamento assicura l'autonomia della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia promuove l'efficienza e la stabilità del sistema creditizio.

I controlli sul sistema creditizio sono disciplinati dalla legge.

V. 99-bis. 01.

Elia, Andreolli.

ART. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.

La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e ai Consigli regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.

L'Avvocatura dello Stato, organo di consulenza giuridico-legale del Governo e della pubblica amministrazione, esercita

la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio secondo le disposizioni della legge.

V. 100. 1 (nuova formulazione).

Boselli.

Sostituire il primo comma con il seguente: Il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato sono organi di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.

V. 100. 11.

Greco.

Sostituire il primo comma con il seguente: Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridica-amministrativa del Governo nell'esercizio dell'attività normativa. La legge conferisce al Consiglio di Stato, individuandone separate articolazioni organizzative, funzioni di giurisdizione amministrativa superiore e *nel primo periodo del secondo comma dopo la parola: controllo inserire le seguenti:* della legittimità, e *dopo il secondo comma inserire i seguenti:* La legge conferisce alla Corte dei conti, individuandone separate articolazioni organizzative, funzioni di giurisdizione in materia di responsabilità amministrativa.

La legge fissa i criteri per l'assegnazione dei magistrati alle diverse articolazioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e per i successivi trasferimenti.

V. 100. 6.

Mattarella, Zecchino, Andreolli.

Sostituire il primo comma con il seguente: Il Consiglio di Stato è organo di garanzia di unità dell'ordinamento giuridico ed esprime avvisi su questioni generali e sugli schemi di atti normativi.

V. 100. 15.

Casini, Loiero.

Al primo comma dopo le parole: del Governo aggiungere le seguenti: e di ga-

ranzia della legittimità delle azioni amministrative.

V. 100. 16.

Lisi, Maceratini.

Sostituire il secondo comma con il seguente: La Corte dei conti è la magistratura di controllo della finanza pubblica e della legalità, efficienza ed economicità della gestione delle pubbliche amministrazioni e degli enti cui lo Stato partecipa in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e ai Consigli regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.

V. 100. 17.

Lisi, Maceratini.

Al secondo comma sostituire il primo periodo con il seguente: La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.

V. 100. 13.

Parenti, Greco.

Al secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: La Corte dei conti è organo di controllo successivo della legalità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione della finanza pubblica e dell'azione amministrativa.

V. 100. 4.

Salvati.

Al secondo comma dopo la parola: controllo aggiungere le seguenti: della legalità, e *dopo la parola: amministrativa aggiungere il seguente periodo:* Esercita il controllo preventivo di legittimità nei casi stabiliti dalla legge.

V. 100. 8.

D'Amico.

Al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: organo di controllo, aggiungere le seguenti: della legalità, dell'efficacia.

V. 100. 2.

Luigi Grillo, Greco.

Al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: del controllo eseguito aggiungere le seguenti: anche per quanto concerne l'attuazione delle leggi.

V. 100. 3.

Luigi Grillo, Greco.

Dopo il secondo comma inserire il seguente: Svolge le funzioni di Pubblico Ministero presso i giudici amministrativi in materia di responsabilità contabile degli amministratori e dei funzionari pubblici.

V. 100. 12.

Parenti, Greco.

Dopo il secondo comma inserire il seguente: I magistrati della Corte dei conti svolgono le funzioni di Pubblico Ministero presso i giudici amministrativi in materia di responsabilità contabile dei pubblici funzionari.

V. 100. 18.

Lisi, Maceratini.

Dopo il secondo comma inserire il seguente: L'assistenza legale ed il patrocinio della Pubblica Amministrazione sono assicurati dalla Avvocatura dello Stato che si avvale, allo scopo, di strutture centrali e periferiche.

V. 100. 19.

Lisi, Maceratini.

Sostituire il terzo comma con il seguente: La legge assicura l'indipendenza dei tre Istituti e dei loro componenti.

V. 100. 9.

Lisi, Maceratini.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

La legge assicura l'autonomia dei due istituti e l'indipendenza dei loro componenti.

V. 100. 5.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

L'Avvocatura dello Stato è organo che, nei limiti stabiliti dalla legge anche a salvaguardia delle autonomie, rappresenta nei giudizi ed assiste mediante consulenze lo Stato, le Regioni, le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti e gli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

V. 100. 7.

Mattarella, Zecchino, Andreolli.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

L'avvocatura dello Stato è organo di difesa tecnica. Alla stessa compete la rappresentanza in giudizio del Governo e di tutte le amministrazioni statali, a tutela e garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Con legge ordinaria le regioni hanno facoltà di avvalersi dell'istituto al di fuori dei casi di conflitto di interessi con lo Stato.

V. 100. 10.

Buttiglione, Dentamaro.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Il Consiglio Superiore della Magistratura amministrativa nomina i magistrati

della Corte di Giustizia chiamati a far parte temporaneamente del Consiglio di Stato.

V. 100. 14.

Casini, Loiero.

ART. 101.

Sopprimere il primo comma.

V. 101 8.

Zecchino, Bressa.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario, che assicurano altresì l'unità d'azione e il coordinamento interno tra i diversi uffici del pubblico ministero.

V. 101. 13.

Parenti, Pera, Loiero, Greco, Lisi, Maceratini, Buttiglione.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario, che assicurano l'unità d'azione e il coordinamento interno e tra i diversi uffici.

V. 101. 16.

Greco.

Sostituire il secondo comma con il seguente: I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento

giudiziario. Tali norme assicurano altresì il carattere unitario dell'attività di ciascun ufficio ed il coordinamento tra gli uffici del pubblico ministero.

V. 101. 9.

Zecchino, Bressa.

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

*** V. 101. 1.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al secondo comma sopprimere il secondo periodo.

*** V. 101. 10.**

D'Amico.

Al secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le norme sull'ordinamento giudiziario stabiliscono le misure idonee ad assicurare il coordinamento interno dei singoli uffici del pubblico ministero nonché il coordinamento, ove necessario, delle attività investigative dei vari uffici del pubblico ministero.

V. 101. 6.

Salvi, Mussi, Folena, Pellegrino, Russo, Senese, Villone, Soda, Mancina, D'Alessandro Prisco, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

I magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni. Le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano il coordinamento e l'unità di azione all'interno dei singoli uffici del pubblico ministero.

V. 101. 11.

D'Amico.

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

All'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della controversia sottoposta al loro esame, gli organi giudiziari provvedono esclusivamente nei modi stabiliti dalle leggi processuali. Gli organi giudiziari applicano il diritto nazionale, tranne nei casi di rinvio di diritto straniero previsti dalle norme del diritto comunitario a preferenza del diritto italiano, salvo a rimettere alla Corte costituzionale eventuali questioni di costituzionalità delle norme di recepimento dei trattati istitutivi della Comunità Europea ove sorgessero dubbi non manifestamente infondati di violazione dei principi supremi della Costituzione da parte del diritto comunitario. Gli organi di giustizia devono adeguarsi ai principi interpretativi della Corte costituzionale e della corte di Giustizia della Comunità Europea.

V. 101. 18.

Buttiglione.

Sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.

V. 101. 5.

Zecchino, Bressa, Andreolli.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

La legge assicura la ragionevole durata dei processi.

V. 101. 12.

D'Amico.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

La giurisdizione assicura la ragionevole durata dei processi.

V. 101. 3.

Passigli.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

La parità delle parti nel processo è assicurata dai principi del contraddittorio e dall'oralità davanti al giudice.

V. 101. 19.

D'Amico.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice imparziale.

V. 101. 7.

Russo, Folena, Senese, Salvi, Mussi, Villone, Soda, Mancina, D'Alessandro Prisco, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Il procedimento penale si svolge, in ogni stato e grado, secondo i principi di oralità, contraddittorio, parità tra le parti e terzietà del giudice.

V. 101. 14.

Parenti, Pera, Loiero, Greco, Lisi, Maceratini, Buttiglione.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Il procedimento si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice imparziale; il processo penale è caratterizzato dal principio della oralità.

V. 101. 20.

Buttiglione.

Al quarto comma, sopprimere le parole: e davanti a giudice imparziale.

V. 101. 4.

Passigli.

Sopprimere il quinto comma; conseguentemente, all'articolo 111, dopo il terzo comma inserire il seguente:

La legge assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in ogni fase del procedimento, anche da parte dei non abbienti.

V. 101. 17.

Russo, Folena, Senese, Salvi, Mussi, Villone, Soda, Mancina, D'Alessandro Prisco, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Le autonomie locali provvedono ad istituire uffici di assistenza legale per i meno abbienti.

V. 101. 15.

Parenti, Pera, Loiero, Greco, Lisi, Maceratini, Buttiglione.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire il diritto di agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.

V. 101. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

ART. 102.

Al primo comma sostituire le parole: dai giudici con le seguenti: da magistrati.

V. 102. 4.

Russo.

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

Per la tutela giurisdizionale nei confronti della Amministrazione pubblica o nel settore dei pubblici servizi la legge determina le materie attribuite al giudice amministrativo.

Conseguentemente, all'articolo 103, comma primo, sopprimere le parole: sulla base di materie omogenee tassativamente indicate dalla legge.

V. 102. 3.

Pellegrino, Russo, Folena, Senese, Salvi, Mussi, Villone, Soda, Mancina, D'Alessandro Prisco, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Al secondo comma, dopo la parola: straordinari aggiungere le seguenti: o giudici speciali e conseguentemente, sostituire il quarto comma con il seguente:

La legge disciplina modi e forme di attribuzione a sezioni specializzate presso il giudice ordinario della giurisdizione in materia tributaria.

V. 102. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al secondo comma, dopo la parola: straordinari aggiungere le seguenti: e giudici speciali.

*** V. 102. 10.**

Greco.

Al secondo comma, dopo le parole: giudici straordinari aggiungere le seguenti: e giudici speciali.

*** V. 102. 11.**

Parenti, Pera, Greco.

Sopprimere il quarto comma.

*** V. 102. 7.**

Buttiglione, Dentamaro.

Sopprimere il quarto comma.

*** V. 102. 12.**

Parenti, Pera, Greco.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

La legge disciplina modi e forme di attribuzione a sezioni specializzate presso il giudice ordinario della giurisdizione in materia tributaria.

V. 102. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sopprimere il secondo periodo del quarto comma.

V. 102. 6.

Zecchino, Bressa, Andreolli.

Sopprimere il quinto comma.

*** V. 102. 5.**

Russo, Senese.

Sopprimere il quinto comma.

*** V. 102. 8.**

Buttiglione, Dentamaro.

Al quinto comma sopprimere la parola: anche prima delle parole: al fine.

V. 102. 13.

Parenti, Greco.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

La legge prevede e regola i casi in cui il popolo attraverso la giuria è giudice delle questioni di fatto.

V. 102. 14.

Parenti, Lisi, Pera, Maceratini,
Loiero, Buttiglione, Greco.

Al sesto comma aggiungere in fine le parole: assicurando l'indipendenza di coloro che vi partecipano.

V. 102. 9.

Buttiglione, Dentamaro.

ART. 103.

Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Il Consiglio di Stato e gli altri giudici amministrativi hanno giurisdizione nelle controversie determinate dalla legge anche sulla base di materie omogenee.

La legge demanda al Consiglio di Stato il compito di esprimere pareri preventivi su schemi di atti normativi del Governo e assicura la separazione tra funzioni consultive e funzioni giurisdizionali del Consiglio.

V. 103. 16.

Bressa.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La giurisdizione amministrativa di merito e la giurisdizione contabile sono esercitate in primo grado dai giudici della Corte di giustizia e in secondo grado dai giudici della Alta Corte di giustizia amministrativa e contabile, su materie omogenee tassativamente indicate dalla legge e sulla responsabilità contabile degli amministratori e funzionari pubblici.

V. 103. 17.

Parenti, Greco.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La giurisdizione amministrativa, sulla base di materie omogenee tassativamente indicate dalla legge, e la giurisdizione contabile sono esercitate dai giudici delle Corti di Giustizia in primo grado e dalla Alta Corte di Giustizia Amministrativa e Contabile in secondo grado.

V. 103. 20.

Lisi, Maceratini.

Al primo comma sostituire le parole: dai giudici dei tribunali amministrativi regionali e della Corte di giustizia amministrativa con le seguenti: dalle Corti di giustizia amministrativa di primo e di secondo grado.

V. 103. 10.

D'Amico.

Al primo comma sostituire le parole: e della Corte di Giustizia amministrativa con le seguenti: del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

V. 103. 7.

Zecchino, Andreolli.

Al primo comma sostituire le parole: sulla base di materie omogenee indicate dalla legge, con le seguenti: su tutti gli atti e i rapporti in cui sia parte una pubblica amministrazione. Con legge approvata da entrambe le Camere possono stabilirsi deroghe per determinate categorie di controversie.

V. 103. 13.

Buttiglione, Dentamaro.

Al primo comma sostituire le parole: indicate dalla legge con le parole: o di altri criteri fissati dalla legge.

V. 103. 15.

Zecchino, Bressa, Andreolli.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: statale o regionale.

V. 103. 1.

Zeller.

Sopprimere il secondo comma.

V. 103. 18.

Parenti, Greco.

Sostituire il secondo comma con il seguente: La legge assicura criteri di separazione fra le funzioni di consulenza e di controllo e le funzioni giurisdizionali amministrative e contabili.

V. 103. 12.

Lisi, Maceratini.

Sostituire il secondo comma con il seguente: Con legge approvata da entrambe le Camere è istituito l'ufficio del pubblico ministero presso il giudice amministrativo per l'esercizio dell'azione di responsabilità patrimoniale nei confronti dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

V. 103. 14.

Buttiglione, Dentamaro.

Al secondo comma, sostituire le parole: Il giudice amministrativo, su iniziativa del pubblico ministero, giudica con le seguenti: le Corti di Giustizia amministrativa, su iniziativa del pubblico ministero, istituito presso di esse, giudicano.

V. 103. 9.

D'Amico.

Al secondo comma, sopprimere le parole: e nelle altre materie specificate dalla legge.

V. 103. 2.

Boselli.

Sostituire il terzo comma con il seguente: I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati commessi da appartenenti alle Forze Armate.

V. 103. 19.

Maceratini, Parenti, Pera, Lisi, Buttiglione, Greco.

Sostituire il terzo comma con il seguente: I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.

V. 103. 11.

Lisi, Maceratini.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

I tribunali militari sono istituiti solo in tempo di guerra ed hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

V. 103. 3.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al terzo comma, sostituire le parole: sono istituiti solo per il tempo di guerra o per l'adempimento *con le seguenti:* possono essere istituiti solo per il tempo di guerra o per missioni militari all'estero in adempimento.

V. 103. 6.

Senese, Russo, Folena, Salvi, Mussi, Villone, Soda, Mancina, D'Alessandro Prisco, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Al terzo comma, sostituire le parole: per il *con la seguente:* in.

V. 103. 4.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al terzo comma, sopprimere le parole: o per l'adempimento di obblighi internazionali.

V. 103. 5.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al terzo comma aggiungere infine il seguente periodo: La legge assicura che il relativo procedimento si svolga, anche in tempo di guerra, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

V. 103. 8.

Zecchino, Bressa, Andreolli.

ART. 104.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 104. La magistratura ordinaria e la magistratura amministrativa costituiscono, ciascuna, un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente del Senato della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente del Senato della Repubblica. Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati amministrativi tra gli apparte-

nenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Ciascun Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Parlamento.

Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di ciascun Consiglio e presentare proposte e richieste.

I membri elettivi di ciascun Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè ricoprire cariche pubbliche elettive.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 104-bis.

V. 104. 20.

Russo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 104. I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono ordini autonomi e indipendenti secondo quanto previsto dalle norme dei rispettivi ordinamenti.

Il Consiglio superiore dei giudici ordinari è presieduto dal Presidente della Repubblica che ne forma l'ordine del giorno.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente ed il presidente aggiunto della Corte di Cassazione.

Gli altri componenti sono eletti rispettivamente per metà da tutti i giudici ordinari al loro interno, per metà dal Parlamento tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio e iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

Il ministro della giustizia, o un suo delegato, possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio e presentare proposte e richieste.

Ciascun membro elettivo del Consiglio dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè assumere o ricoprire cariche pubbliche elettive.

V. 104. 27.

Parenti, Greco, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione.

Sostituire il primo comma con il seguente: La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

V. 104. 21.

Zecchino.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La magistratura ordinaria e la magistratura amministrativa costituiscono, ciascuna, un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

V. 104. 19.

Russo.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La magistratura ordinaria e amministrativa costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.

V. 104. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, sostituire la parola: giudici con la seguente: magistrati e sopprimere le parole: e i magistrati del pubblico ministero.

V. 104. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: secondo quanto previsto dalle norme dei rispettivi ordinamenti.

V. 104. 23.

Greco.

SUBEMENDAMENTO AGLI EMENDAMENTI V. 104. 23, V. 104. 24, V. 104-BIS. 8, V. 104-BIS. 01
A FIRMA GRECO.

Sostituire gli emendamenti a firma Greco V. 104. 23, V. 104. 24, V. 104-bis. 8 e V. 104-bis. 01, di sostituzione degli articoli 104 e 104-bis, con il seguente e, quindi, sopprimere l'articolo 104-bis:

ART. 104.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono ordini autonomi e indipendenti secondo quanto previsto dalle norme dei rispettivi ordinamenti.

Il Consiglio superiore dei giudici ordinari, quello dei giudici amministrativi e quello dei magistrati del pubblico ministero sono presieduti dal Presidente della Repubblica (ovvero, in relazione ai poteri che saranno al medesimo attribuiti con la forma di governo, dal membro eletto dal Consiglio tra i componenti designati dalla Camera e del Senato).

Ne fanno parte di diritto rispettivamente il primo presidente della Corte di Cassazione, il presidente dell'Alta Corte di giustizia amministrativa e il procuratore generale della Corte di Cassazione, che svolgono le funzioni di vicepresidenti.

Una metà degli altri componenti di ciascun Consiglio superiore è eletta dai magistrati ordinari, amministrativi e del pubblico ministero fra gli appartenenti alle varie categorie; l'altra metà viene designata dalla Camera e dal Senato fra terne di nomi proposte dal Consiglio nazionale forense e dal mondo universitario tra avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione o iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche.

Il Ministro della giustizia o un suo delegato possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio e presentare proposte e richieste.

Ciascun componente elettivo di ciascun Consiglio dura in carica quattro anni e non è rieleggibile. Non può, finché è in carica, essere iscritto negli albi professionali, né assumere o ricoprire cariche elettive.

104. 25.

Greco.

Sopprimere il secondo comma e conseguentemente, al sesto comma, sopprimere la parola: vice.

V. 104. 3.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire i commi dal secondo al nono con i seguenti:

Fa parte di diritto del Consiglio superiore dei giudici ordinari il primo Presidente presso la Corte di cassazione, con funzioni di vice presidente.

Gli altri componenti sono eletti rispettivamente per metà dai giudici ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per metà dal Parlamento tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio ovvero tra gli iscritti nell'albo

speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

Il consiglio elegge il Presidente tra i componenti designati dal Parlamento.

Il Ministro della giustizia o un suo delegato possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio e presentare proposte e richieste.

Ciascun componente elettivo del Consiglio dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.

I componenti del Consiglio non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né assumere cariche pubbliche elettive.

V. 104. 24.

Greco.

Al secondo comma, sopprimere la parola: ordinaria.

V. 104. 10.

Passigli.

Al secondo comma sostituire le parole: dal Presidente della Repubblica con le seguenti: da uno dei componenti eletti dal Parlamento.

V. 104. 25.

Buttiglione.

Al secondo comma, sostituire le parole: Presidente della Repubblica con le seguenti: Presidente del Senato della Repubblica.

V. 104. 18.

Folena, Senese, Russo, Pellegrino, Villone, Mussi, Mancina, Soda, D'Alessandro Prisco, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente:

al sesto comma, sopprimere le parole: e ciascuna sezione elegge il proprio presidente;

al settimo comma, sopprimere le parole: delle sezioni riunite e di ciascuna sezione.

V. 104. 15.

Salvi, Mussi, Folena, Russo, Senese, Villone, Soda, D'Alessandro Prisco, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Sopprimere il quarto comma.

*** V. 104. 4.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sopprimere il quarto comma.

*** V. 104. 11.**

Passigli.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

La legge bicamerale può prevedere l'articolazione in sezioni del Consiglio Superiore.

V. 104. 43.

Elia, Senese, Salvi, Russo, Folena, Zecchino.

Al quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: funzioni e con la seguente: le.

V. 104. 28.

Pera, Greco.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università

in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Conseguentemente, all'articolo 104-bis, al terzo comma, sostituire le parole: tre quinti e due quinti rispettivamente con le seguenti: due terzi e un terzo.

V. 104. 16.

Folena, Senese, Pellegrino, Russo, Salvi, Mussi, Villone, Mancina, Soda, D'Alessandro Prisco, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

V. 104. 5.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al quinto comma, sopprimere le parole: di ciascuna sezione.

V. 104. 12.

Passigli.

Al quinto comma, sostituire le parole: dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie con le seguenti: da tutti i giudici al loro interno e da tutti i magistrati del pubblico ministero al loro interno.

V. 104. 29.

Pera, Greco.

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: o iscritti negli albi speciali dei

patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

*** V. 104. 22.**

Zecchino, Bressa.

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: o iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

*** V. 104. 26.**

Casini, Loiero.

Al sesto comma, sopprimere le parole: e ciascuna sezione elegge il proprio presidente.

**** V. 104. 6.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al sesto comma, sopprimere le parole: e ciascuna sezione elegge il proprio presidente.

**** V. 104. 13.**

Passigli.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Il Ministro della Giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

V. 104. 7.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al settimo comma, sopprimere le parole: delle sezioni riunite e di ciascuna sezione.

*** V. 104. 8.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al settimo comma, sopprimere le parole: delle sezioni riunite e di ciascuna sezione.

*** V. 104. 14.**

Passigli.

Al settimo comma, sopprimere le parole: e presentare proposte e richieste.

V. 104. 9.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

Ciascun membro elettivo del Consiglio dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.

V. 104. 30.

Pera, Greco.

Al nono comma, sostituire la parola: assumere con la seguente: ricoprire.

Conseguentemente, all'articolo 104-bis, al settimo comma, sostituire la parola: assumere con la seguente: ricoprire.

V. 104. 17.

Russo, Folena, Senese, Salvi,
Mussi, Macina, D'Alessandro
Prisco, Villone, Soda, Salvati,
Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Al nono comma, sostituire la parola: assumere con la seguente: ricoprire.

V. 104. 31.

Pera, Greco.

ART. 104-bis.

Sopprimerlo.

V. 104-bis. 3.

Passigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 104-bis. Fa parte di diritto del Consiglio Superiore dei giudici ammini-

strativi e contabili il Presidente dell'Alta Corte di Giustizia Amministrativa, con funzioni di Vicepresidente.

Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento tra i professori universitari in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio ovvero tra gli iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

Il Consiglio elegge il Presidente tra i componenti designati dal Parlamento.

Il Ministro della Giustizia o un suo delegato possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

Ciascuno dei componenti elettivi del Consiglio dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.

I componenti del Consiglio non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.

V. 104-bis. 8.

Greco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 104-bis. Il Consiglio superiore dei giudici amministrativi e contabili è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ne forma l'ordine del giorno.

Ne fa parte di diritto il presidente della Alta Corte di giustizia amministrativa.

Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati amministrativi al loro interno e per metà dal Parlamento tra i professori universitari in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio e iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

Il ministro della giustizia o un suo delegato possono partecipare alle riunioni

del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

Ciascun membro elettivo del Consiglio dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere o ricoprire cariche pubbliche elettive.

V. 104-bis. 10.

Parenti, Maceratini, Lisi, Buttiglione, Greco.

Sostituire il primo, secondo, terzo e quarto comma con i seguenti:

Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è composto per due terzi da magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie ed eletti da tutti i magistrati amministrativi e per un terzo da professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Ne fa parte di diritto il Presidente della Corte di giustizia amministrativa.

Il Consiglio elegge un Presidente tra i componenti eletti dal Parlamento (*).

V. 104-bis. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

(*) Emendamento connesso alla scelta da assumere in sede di Forma di governo, relativamente alla legittimazione e ai poteri del Presidente della Repubblica.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il Consiglio Superiore dei giudici amministrativi e contabili è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ne forma l'ordine del giorno.

V. 104-bis. 13.

Lisi, Maceratini.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il Consiglio Superiore della Magistratura amministrativa è presieduto da uno dei componenti designati dal Parlamento.

V. 104-bis. 20.

Buttiglione.

Al primo comma, sostituire le parole: Presidente della Repubblica con le seguenti: Presidente del Senato della Repubblica.

V. 104-bis. 4.

Folena, Senese, Russo, Pellegrino, Villone, Salvi, Mussi, Mancina, Soda, D'Alessandro Prisco, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Al primo comma sostituire le parole: dal Presidente della Repubblica con le seguenti: da uno dei componenti eletti dal Parlamento.

V. 104-bis. 21.

Buttiglione.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Ne fanno parte di diritto il presidente ed il presidente aggiunto dell'Alta Corte di giustizia amministrativa e contabile.

V. 104-bis. 14.

Lisi, Maceratini.

Al secondo comma, sostituire la parola: fa con la seguente: fanno e conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: il presidente inserire le seguenti: e il procuratore generale; dopo il secondo comma inserire il seguente:

Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per

i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione, le funzioni e competenze delle sezioni riunite sono stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere;

al terzo comma, sostituire le parole: Gli altri componenti *con le seguenti:* componenti di ciascuna sezione;

al quarto comma, dopo le parole: vice presidente *inserire le seguenti:* e ciascuna sezione elegge il proprio presidente.

V. 104-bis. 7.

Buttiglione, Dentamaro.

Al secondo comma, sostituire le parole: della Corte di giustizia amministrativa *con le seguenti:* del Consiglio di Stato ed il presidente della Corte dei Conti.

V. 104-bis. 5.

Mattarella, Zecchino, Andreolli.

Al secondo comma dopo le parole: giustizia amministrativa *inserire le seguenti:* e il Procuratore generale presso la Corte di giustizia amministrativa.

V. 104-bis. 19.

Buttiglione.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento tra i professori universitari in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

V. 104-bis. 15.

Lisi, Maceratini.

Al terzo comma, sostituire le parole: per tre quinti *con le seguenti:* per due terzi *e le parole:* per due quinti *con le seguenti:* per un terzo.

V. 104-bis. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al terzo comma, sostituire le parole: appartenenti alle varie categorie *con le seguenti:* che esercitano funzioni giurisdizionali.

V. 104-bis. 6.

Mattarella, Zecchino, Bressa, Andreolli.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Il Consiglio elegge un vice-presidente tra i componenti eletti dalle magistrature amministrative.

V. 104-bis. 18.

Buttiglione.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Il ministro della giustizia o un suo delegato possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

V. 104-bis. 16.

Lisi, Maceratini.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

V. 104-bis. 17.

Lisi, Maceratini.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Ciascun membro elettivo del Consiglio dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.

V. 104-bis. 11.

Pera, Greco.

Al sesto comma dopo le parole: e non sono inserire la seguente: immediatamente.

V. 104-bis. 9.

Buttiglione.

Al settimo comma, sostituire la parola: assumere con la seguente: ricoprire.

V. 104-bis. 12.

Pera, Greco.

Dopo l'articolo 104-bis inserire il seguente:

ART. 104-ter. Fa parte del diritto del Consiglio Superiore del Pubblico Ministero il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con funzioni di Vice Presidente.

Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati inquirenti appartenenti alle varie categorie, per metà dal Parlamento tra i professori universitari in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di servizio ovvero iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

Il Consiglio elegge il Presidente tra i componenti designati dal Parlamento.

Il Ministro della Giustizia o un suo delegato possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

Ciascuno dei membri elettivi del Consiglio dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile.

I componenti del Consiglio non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né assumere cariche pubbliche elettive.

V. 104-bis. 01.

Greco.

Dopo l'articolo 104-bis inserire il seguente:

ART. 104-ter. Il Consiglio superiore del pubblico ministero è presieduto dal Pre-

sidente della Repubblica, che ne forma l'ordine del giorno.

Ne fa parte di diritto il procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati inquirenti al loro interno, per metà dal Parlamento tra i professori universitari in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio e iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Parlamento.

Il ministro della giustizia o un suo delegato possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

Ciascun membro elettivo del Consiglio dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere o ricoprire cariche pubbliche elettive.

V. 104-bis. 02.

Parenti, Lisi, Maceratini, Buttiglione, Greco.

ART. 105.

Sopprimerlo.

V. 105. 2.

Passigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura ordinaria ed al Consiglio superiore della magistratura amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni rispettivamente dei magistrati ordinari e dei magistrati amministrativi, e,

salva la disposizione dell'articolo 110, ogni altra funzione amministrativa riguardante la rispettiva attività giudiziaria.

Spettano altresì ai due Consigli, che vi provvedono mediante una unica Corte di giustizia per i magistrati, i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

La Corte di giustizia per i magistrati è eletta per due terzi dal Consiglio superiore della magistratura ordinaria e per un terzo dal Consiglio superiore della magistratura amministrativa tra i rispettivi componenti. Ciascun Consiglio elegge i componenti ad esso assegnati per due terzi tra i magistrati e per un terzo tra i membri designati dal Parlamento. La Corte elegge il suo presidente tra i componenti designati dal Parlamento. I membri della Corte non partecipano alle altre attività dei rispettivi Consigli superiori e durano in carica fino alla scadenza di questi.

La Corte di giustizia per i magistrati è anche organo di tutela giurisdizionale in unico grado nei riguardi dei provvedimenti amministrativi di ciascun Consiglio superiore.

La legge disciplina l'attività della Corte e può prevedere che essa si articoli in sezioni determinando le modalità della relativa composizione.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 105-bis.

V. 105. 4.

Russo, Senese.

Sopprimere la parola: esclusivamente e aggiungere, in fine, le parole: e, salva la disposizione dell'articolo 110, ogni altra funzione amministrativa riguardante l'attività giudiziaria.

V. 105. 3.

Salvi, Mussi, Folena, Russo, Senese, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Soda, Villone, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Aggiungere, infine, le parole: nonché ogni altra competenza amministrativa che, per il carattere strumentale all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, può in qualsiasi modo consentire interferenze sull'esercizio di tali funzioni.

V. 105. 7.

Buttiglione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Avverso i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa è ammesso solo il ricorso in Cassazione per questioni di legittimità.

Conseguentemente, all'articolo 105-bis, primo comma, sopprimere il secondo periodo.

V. 105. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I Consigli non possono adottare atti di indirizzo politico o di interpretazione delle leggi o delle norme sull'ordinamento giudiziario.

V. 105. 6.

Parenti, Pera, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione, Greco.

Aggiungere il seguente comma:

I Consigli non possono adottare deliberazioni di indirizzo politico o altri atti in materia di interpretazione delle leggi.

V. 105. 5.

Greco.

ART. 105-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 105-bis. Spettano al Consiglio di disciplina delle magistrature i provvedi-

menti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari, amministrativi e del pubblico ministero.

Il Consiglio è formato da dieci membri. Cinque sono eletti da tutti i giudici ordinari, amministrativi e da tutti i magistrati del pubblico ministero all'interno delle rispettive categorie; cinque sono eletti dal Parlamento tra i professori di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di servizio e iscritti nell'albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

Il Consiglio elegge un presidente tra i componenti designati dal Parlamento.

Ciascun componente del Consiglio dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.

Non possono finché sono in carica essere iscritti negli albi professionali, assumere o ricoprire cariche pubbliche elettive.

V. 105-bis. 12.

Parenti, Pera, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione, Greco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 105-bis. Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria ed il Consiglio superiore della magistratura amministrativa eleggono, ciascuno tra i propri componenti, rispettivamente per la quota di due terzi e di un terzo, una Corte di giustizia per i magistrati cui spettano i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari e amministrativi e la tutela giurisdizionale in unico grado nei confronti dei provvedimenti amministrativi dei due consigli.

Ciascun Consiglio elegge i componenti ad esso assegnati per due terzi tra i magistrati e per un terzo tra i membri designati dal Parlamento.

La Corte elegge il presidente tra i componenti di designazione parlamentare.

I componenti della Corte non partecipano alle attività dei rispettivi Consigli superiori e durano in carica fino alla scadenza di questi.

La legge disciplina l'attività della Corte e può prevedere che essa si articoli in

sezioni determinando le modalità della relativa composizione.

V. 105-bis. 5.

Senese, Russo, Pellegrino, Follena, Salvi, Mussi, Villone, Soda, D'Alessandro Prisco, Mancina, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Al primo comma, primo periodo, sostituire la parola: giudici con la seguente: magistrati e sopprimere le parole: e dei magistrati del pubblico ministero.

V. 105-bis. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, primo periodo, dopo le parole: pubblico ministero inserire le seguenti: ordinari e amministrativi.

V. 105-bis. 8.

Buttiglione, Dentamaro.

Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

V. 105-bis. 13.

Lisi, Maceratini.

Sostituire i commi secondo, terzo, quarto e quinto con i seguenti:

La Corte è formata da dieci membri. Cinque sono eletti dai giudici ordinari ed amministrativi, dai magistrati del pubblico ministero. Cinque sono eletti dal Parlamento tra i professori di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di servizio ovvero tra gli iscritti negli albi speciali dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

La Corte elegge un Presidente tra i componenti designati dal Parlamento.

I componenti della Corte durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

I membri elettivi della Corte, finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali né assumere cariche pubbliche elettive.

V. 105-bis. 11.

Greco.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
V. 105-bis. 6.

Al secondo comma, sostituire la parola: venti con: quindici e aggiungere alla fine le parole: ovvero iscritti nell'Albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

V. 0. 105-bis. 6. 1.

Greco.

Al quarto comma, sostituire le parole: scegliendo in una terna proposta dal Parlamento in seduta comune con le parole: su indicazione dei Presidenti delle due Camere.

V. 0. 105-bis. 6. 2.

Greco.

Sostituire i commi secondo, terzo, quarto e quinto con i seguenti:

La Corte di giustizia della magistratura è composta da nove giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte sono scelti tra i magistrati a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

La Corte elegge il Presidente fra i suoi componenti.

L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata da un Procuratore generale nominato dal Presidente della Repubblica, scegliendolo in una terna proposta dal Parlamento in seduta comune tra coloro

che hanno i requisiti per la nomina a giudice della Corte stessa.

I giudici ed il Procuratore generale durano in carica cinque anni e non possono essere nominati una seconda volta.

L'ufficio di giudice della Corte e di Procuratore generale sono incompatibili con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei cinque anni successivi alla cessazione dalle funzioni i giudici della Corte ed il Procuratore generale non possono ricoprire alcuna carica pubblica.

V. 105-bis. 6.

Zecchino, Bressa, Andreolli.

Sostituire i commi secondo, terzo, quarto e quinto con i seguenti:

La Corte è formata da nove membri di cui tre sorteggiati tra i magistrati amministrativi con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e sei tra i magistrati con almeno venti anni di esercizio delle funzioni.

Il Presidente della Corte di giustizia della magistratura è eletto dai componenti della Corte medesima.

Le decisioni della Corte sono impugnabili per violazione di legge davanti alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione.

I componenti durano in carica due anni e per tutta la durata sono esonerati dalle funzioni giurisdizionali.

V. 105-bis. 7.

D'Amico.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La Corte è formata da sei giudici ordinari, tre giudici amministrativi e due magistrati del pubblico ministero. Le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari stabiliscono criteri obiettivi e predetermi-

nati per la nomina, a rotazione, dei componenti della Corte.

V. 105-bis. 14.

Lisi, Maceratini.

Sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente:

I componenti della Corte durano in carica quattro anni.

V. 105-bis. 15.

Lisi, Maceratini.

Al terzo comma, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Il Consiglio superiore della magistratura elegge nove componenti di cui sei tra quelli eletti dai giudici e tre tra quelli designati dal Parlamento.

V. 105-bis. 4.

Passigli.

Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero con le seguenti: dai magistrati ordinari e sopprimere l'ultimo periodo.

V. 105-bis. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

V. 105-bis. 16.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Il Presidente della Corte di giustizia della magistratura è eletto dai componenti della Corte medesima.

V. 105-bis. 9.

Ossicini.

Al quinto comma, sostituire le parole: fino allo scadere del mandato di tali organi con le seguenti: per due anni.

V. 105-bis. 3.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Le decisioni della Corte sono impugnabili per violazione di legge davanti alle sezioni unite civili della Corte di cassazione.

V. 105-bis. 10.

Ossicini.

ART. 105-ter.

L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata da un Procuratore generale nominato dal Presidente della Repubblica, tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a giudice della Corte Costituzionale.

La legge assicura l'indipendenza del Procuratore generale da ogni potere.

Il Procuratore generale esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari.

L'Ufficio di Procuratore generale è incompatibile con ogni carica pubblica elettiva, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica o ufficio indicati dalla legge.

Nei cinque anni successivi alla cessazione delle funzioni il Procuratore non può ricoprire alcuna carica pubblica.

V. 105-bis. 01.

Elia, Senese, Salvi, Russo, Follena, Zecchino.

ART. 106.

Sopprimerlo.

V. 106. 7.

Passigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 106. – I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono nominati per concorsi differenziati a seguito di un periodo di formazione e di valutazione di specifica idoneità, secondo le modalità previste dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici e pubblici ministeri di primo grado.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina a tutti i livelli della giurisdizione di professori universitari in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio e iscritti negli albi speciali per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori. In nessun caso possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né assumere o ricoprire cariche pubbliche elettive.

V. 106. 18.

Parenti, Pera, Greco.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

V. 106. 18.

Al comma 1 sopprimere le parole: e i magistrati del pubblico ministero.

V. O. 106. 18. 1.

Maroni, Fontanini, Brignone, Tabladini, Fontan.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La legge sull'ordinamento giudiziario disciplina la nomina elettiva dei magistrati del pubblico ministero.

*** V. O. 106. 18. 2.**

Maroni, Fontanini, Brignone, Tabladini, Fontan.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La legge nell'ordinamento giudiziario ammette la nomina elettiva dei magistrati del pubblico ministero.

*** V. O. 106. 18. 3.**

Parenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 106. – I giudici ordinari ed amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono nominati per concorsi differenziati secondo le modalità previste dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici e pubblici ministeri di primo grado.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche a tutti i livelli della giurisdizione.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di un'università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Su designazione del Consiglio superiore dei giudici amministrativi e contabili possono essere chiamati all'ufficio di Consigliere di Stato e di Consigliere della Corte dei conti, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli Albi speciali per le giurisdizioni superiori o esperti in materie giuridiche ed economiche.

V. 106. 15.

Lisi, Maceratini.

Sostituire l'articolo 106 con il seguente:

ART. 106.

I giudici ordinari e amministrativi sono nominati per concorsi differenziati a seguito di un periodo di formazione stabilito dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

I magistrati del Pubblico Ministero sono nominati a seguito di elezione, secondo le modalità stabilite dalla legge.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina a tutti i livelli della giurisdizione di professori universitari in materie giuridiche e avvocati iscritti negli albi speciali per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

V. 106. 29.

Maroni, Fontanini, Brignone, Tabladini, Fontan.

Sostituire il primo, secondo e terzo comma con i seguenti:

Le nomine dei giudici e dei magistrati requirenti hanno luogo per separato concorso.

L'assunzione in ruolo è subordinata ad una valutazione di specifiche idoneità rispettivamente da parte della sezione del Consiglio dei giudici o della Sezione del Consiglio per i magistrati requirenti.

Il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, e viceversa, è consentito solo a seguito del concorso e delle valutazioni di idoneità di cui al precedente comma.

V. 106. 24.

Greco.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono nominati per concorsi differenziati a seguito di un periodo di formazione e di valutazione di specifica idoneità, secondo

le modalità previste dalle norme dell'ordinamento giudiziario.

V. 106. 19.

Pera, Greco.

Al primo comma, sopprimere le parole: e previo tirocinio.

V. 106. 10.

Russo.

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

Le nomine dei consiglieri della Corte di Giustizia amministrativa hanno luogo per concorso pubblico.

V. 106. 17.

Casini, Loiero.

Sostituire i commi secondo terzo e quarto con il seguente:

I magistrati ordinari esercitano inizialmente, per il periodo stabilito dalla legge, funzioni giudicanti collegiali. La legge regola la successiva assegnazione delle diverse funzioni ed il passaggio tra di esse, nonché le procedure di accertamento della idoneità professionale alle funzioni richieste, assicurando la temporaneità nella medesima sede delle funzioni direttive, delle funzioni di pubblico ministero e di altre eventuali funzioni da essa individuate, ed assicurando altresì che il passaggio dalle funzioni di pubblico ministero alle funzioni giudicanti penali, non avvenga nell'ambito del medesimo distretto.

Conseguentemente, sopprimere il terzo comma dell'articolo 107.

V. 106. 8.

Salvi, Mussi, Folena, Senese, Russo, Villone, Mancina, Soda, D'Alessandro Prisco, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Al secondo comma, sostituire le parole: di tre anni con le seguenti: stabilito dalla legge.

V. 106. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al secondo comma, sostituire la parola: tre con le seguenti: cinque.

V. 106. 16.

Ossicini.

Al secondo comma, sostituire le parole: all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti con le seguenti: al ruolo giudicante ovvero inquirente.

V. 106. 11.

Zecchino, Bressa, Andreolli.

Al secondo comma, sopprimere le parole: previa apposita formazione e valutazione di idoneità.

V. 106. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sopprimere il terzo comma.

V. 106. 20.

Pera, Greco.

Sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti: Il passaggio dall'uno all'altro ruolo è consentito secondo modalità stabilite dalla legge.

Il passaggio nell'ambito di una stessa regione è consentito dopo otto anni dalla cessazione delle diverse funzioni.

V. 106. 12.

Zecchino, Bressa, Andreolli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

V. 106. 12.

Il passaggio dall'uno all'altro ruolo è consentito a seguito di un periodo di formazione e di valutazione di specifica idoneità secondo le modalità previste dalla legge nell'ordinamento giudiziario.

V. 0. 106. 12. 1.

Parenti.

Sostituire le parole da: nell'ambito fino a: diverse funzioni con le seguenti: dal ruolo inquirente al ruolo giudicante non è consentito nell'ambito di una stessa regione.

V. 0. 106. 12. 1.

Zecchino.

Al terzo comma, sopprimere le parole: a seguito di concorso riservato.

V. 106. 3.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario soltanto con un intervallo di tempo di almeno dieci anni.

V. 106. 13.

D'Amico.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

In nessun caso i magistrati possono svolgere la funzione requirente o giudicante nello stesso distretto giudiziario in cui abbiano svolto in precedenza rispettivamente la funzione giudicante o requirente.

V. 106. 21.

Pera, Parenti, Loiero, Greco.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero non possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario se non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo stabilito dalla legge.

V. 106. 4.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Dopo il quarto comma inserire il seguente:

L'accesso al ruolo di legittimità per i magistrati di merito ha luogo per concorso.

V. 106. 22.

Buttiglione.

Al quinto comma dopo la parola: eletiva inserire la seguente: per un tempo determinato.

V. 106. 9.

Folena, Russo, Senese, Pellegrino, Salvi, Mussi, Villone, Sora, D'Alessandro Prisco, Mancina, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Al quinto comma, sostituire le parole: di primo grado con la seguente: monocratici.

V. 106. 5.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al sesto comma sostituire le parole: all'ufficio di consiglieri di cassazione con le seguenti: ad esercitare funzioni giurisdizionali.

Conseguentemente, sopprimere il settimo comma.

V. 106. 14.

D'Amico.

Sopprimere il settimo comma.

V. 106. 6.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

ART. 107.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 107. I giudici ordinari ed amministrativi sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione dei rispettivi Consigli superiori, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

I giudici si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni.

La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e dei magistrati del pubblico ministero.

I giudici ed i magistrati del pubblico ministero che dovessero prendere parte a competizioni elettorali devono essere assegnati a sede di distretto diverso da quello della candidatura.

V. 107. 10.

Greco.

Sostituire il primo comma con il seguente: I magistrati ordinari e amministrativi sono inamovibili.

V. 107. 5.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al primo comma, sopprimere le parole: e i magistrati del pubblico ministero.

V. 107. 11.

Parenti, Pera, Loiero, Lisi,
Greco.

Al secondo comma, sostituire le parole: con le garanzie del contraddittorio con le seguenti: con le garanzie di difesa.

V. 107. 12.

Parenti, Pera, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione, Greco.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il Consiglio Superiore (dei pubblici ministeri o la sezione per i magistrati del pubblico ministero) per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, sentito l'interessato, può assegnare i magistrati del pubblico ministero ad altre sedi.

V. 107. 24.

Greco.

Al terzo comma sostituire le parole: giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero con le seguenti: magistrati ordinari e amministrativi.

V. 107. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al quarto comma, sostituire la parola: i magistrati con la seguente: i giudici.

V. 107. 13.

Parenti, Pera, Loiero, Maceratini, Lisi, Buttiglione, Greco.

Sopprimere il quinto comma.

*** V. 107. 2.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sopprimere il quinto comma.

*** V. 107. 9.**

D'Amico.

Sostituire il quinto e il sesto comma con il seguente.

La legge regola le incompatibilità, la responsabilità disciplinare dei giudici e dei magistrati del Pubblico Ministero, e le condizioni di partecipazione dei medesimi alle competizioni elettorali, al fine di assicurarne l'imparzialità, la riservatezza, la correttezza e la responsabilità.

V. 107. 7.

Folena, Russo, Senese, Pellegrino, Salvi, Mussi, Soda, Villone, Mancina, D'Alessandro Prisco, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

I magistrati si distinguono tra di loro soltanto per l'appartenenza alla magistratura giudicante o a quella requirente.

V. 107. 25.

Greco.

Al sesto comma, sostituire i primi due periodi con il seguente: I giudici ordinari, amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono svolgere funzioni e compiti diversi da quelli giudiziari per cui vengono nominati.

V. 107. 14.

Parenti, Pera, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione, Greco.

Al sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del pubblico ministero con le seguenti: magistrato ordinario e amministrativo;

Conseguentemente, nel secondo periodo, sostituire le parole: I giudici ordinari ed amministrativi e i magistrati del pubblico

ministero con le seguenti: I magistrati ordinari e amministrativi.

V. 107. 3.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al sesto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

V. 107. 4.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al sesto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La legge stabilisce le condizioni di partecipazione alle competizioni elettorali dei magistrati ordinari e amministrativi.

V. 107. 6.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al sesto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Possono partecipare alle competizioni elettorali solo dopo due anni dalla cessazione delle funzioni.

V. 107. 8.

Zecchino, Bressa, Andreolli.

Al sesto comma sostituire le parole: si dimettono con le seguenti: se si trovano già in aspettativa sei mesi prima della presentazione delle liste elettorali, anche nel caso di scioglimento anticipato di una delle Camere o del Consiglio regionale.

V. 107. 15.

Buttiglione.

ART. 108.

Al primo comma, sostituire le parole: esclusivamente con con la seguente: dalla.

V. 108. 2.

Senese, Russo.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: statale o regionale.

V. 108. 1.

Zeller.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: approvata da entrambe le Camere.

V. 108. 3.

Buttiglione, Dentamaro.

Sopprimere il secondo comma.

V. 108. 4.

Buttiglione, Dentamaro.

ART. 109.

Sostituirlo con il seguente:

I pubblici ministeri e i giudici dispongono della polizia giudiziaria secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

V. 109. 1.

Greco.

Sostituirlo con il seguente:

I magistrati del pubblico ministero e i giudici dispongono della polizia giudiziaria nei casi e con le modalità rispettivamente previste dalla legge e dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

V. 109. 2.

Parenti, Pera, Loiero, Lisi, Buttiglione, Maceratini.

Aggiungere dopo le parole: polizia giudiziaria le seguenti parole: e garantisce che le indagini si svolgono nel rispetto dei diritti dei cittadini e del principio di uguaglianza.

V. 109. 3.

Buttiglione.

ART. 110.

Al primo comma, sostituire le parole: dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa *con le seguenti:* del Consiglio superiore della magistratura.

V. 110. 4.

Passigli.

Al primo comma, sopprimere le parole: promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giuridiche e forensi.

V. 110. 5.

Villone, Russo, Senese, Folena, Salvi, Mussi, Soda, D'Alessandro Prisco, Mancina, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Al primo comma sopprimere la parola: propedeutica.

V. 110. 12.

Parenti, Pera, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione, Greco.

Al primo comma sopprimere infine le parole: promuove l'azione disciplinare.

V. 110. 7.

Zecchino, Bressa.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia e sull'esercizio dell'azione penale.

Conseguentemente, sopprimere il secondo comma dell'articolo 112.

V. 110. 6.

Russo, Pellegrino, Senese, Folena, Salvi, Mussi, Villone, Soda, Mancina, D'Alessandro Prisco, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 112, secondo comma.

V. 110. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ne riferisce al Parlamento.

*** V. 110. 9.**

Ossicini.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ne riferisce al Parlamento.

*** V. 110. 15.**

Ossicini.

Al primo comma, aggiungere il seguente periodo: Quando si tratta di fatti penalmente rilevanti l'esercizio dell'azione disciplinare è obbligatoria.

V. 110. 14.

Buttiglione.

Sopprimere il secondo comma.

*** V. 110. 2.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sopprimere il secondo comma.

*** V. 110. 10.**

Ossicini.

Sopprimere il secondo comma.

*** V. 110. 8.**

Zecchino, Bressa, Andreolli.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Il Ministro della Giustizia sottopone annualmente al Parlamento la relazione consuntiva e previsionale sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e disciplinare e sull'uso dei mezzi di indagine.

V. 110. 13.

Parenti, Pera, Lisi, Maceratini,
Buttiglione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La legge stabilisce tassativamente i casi e le modalità dell'esercizio dell'azione disciplinare.

V. 110. 3.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Aggiungere il seguente comma:

La legge disciplina le modalità di esercizio da parte del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione dell'azione disciplinare proposta dal Ministro.

V. 110. 11.

Ossicini.

ART. 111.

Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice imparziale.

V. 111. 11.

Russo, Senese.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Contro le sentenze, pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi o speciali e contro i provvedimenti sulla libertà personale e gli altri provvedimenti cautelari è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tali norme soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

V. 111. 10.

Parenti, Pera, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Contro le sentenze degli organi giurisdizionali è sempre garantita, salvo che sia previsto un altro mezzo di impugnazione, l'esperibilità del ricorso per cassazione. Tale ricorso è in ogni caso esperibile, per violazione di legge, contro i provvedimenti sulla libertà personale.

V. 111. 3.

Zecchino, Bressa, Andreolli.

Al secondo comma, sopprimere le parole: ordinari o speciali.

V. 111. 7.

Buttiglione, Dentamaro.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

La legge processuale si conforma alle norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

V. 111. 6.

D'Amico.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il processo deve svolgersi di fronte ad un giudice imparziale ed in modo che sia

assicurato il contraddittorio secondo i principi fissati negli accordi e nei trattati internazionali ratificati dall'Italia.

V. 111. 4.

Zecchino, Bressa.

Al terzo comma, sostituire le parole: la persona accusata di un reato con le seguenti: l'imputato.

Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire le parole: informata e assistita con le seguenti: informato e assistito.

V. 111. 2.

Senese, Russo.

Dopo il terzo comma inserire il seguente:

I provvedimenti di carcerazione preventiva devono essere eseguiti presso appositi istituti ed in caso di impossibilità comunque determinata sono sostituiti dagli arresti domiciliari.

V. 111. 8.

Ossicini.

Sopprimere il quarto comma.

*** V. 111. 1.**

Passigli.

Sopprimere il quarto comma.

*** V. 111. 14.**

Buttiglione.

Al quarto comma, sopprimere le parole da: ovvero se sino alla fine del comma.

V. 111. 9.

Pera, Parenti, Greco.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Le norme penali sono caratterizzate dal principio della tipicità e della deter-

minatezza e non possono essere interpretate in modo analogico e estensivo.

V. 111. 15.

Buttiglione.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

V. 111. 5.

Zecchino, Bressa, Andreolli.

Sostituire l'emendamento con il testo seguente: La legge penale è di stretta interpretazione.

V. 111. 5. (Nuova formulazione).

Zecchino.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Le norme penali incriminatrici non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

V. 111. 12.

Senese, Russo.

Sopprimere l'ultimo comma.

V. 111. 13.

Russo, Senese.

Dopo l'articolo 111 inserire il seguente:

ART. 111-bis. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze è sempre ammesso appello ovvero ricorso in cassazione. Contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Contro le decisioni della Corte di giustizia amministrativa è ammesso ricorso in cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

V. 111. 01.

Senese, Pellegrino, Russo, Follena, Salvi, Mussi, Villone, D'Alessandro Prisco, Mancina, Soda, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

ART. 112.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. La legge stabilisce le misure idonee ad assicurare l'effettivo esercizio e può prevedere la non perseguibilità per i casi di inoffensività o di tenuità del fatto ovvero di occasionalità del comportamento.

È onere del pubblico ministero dimostrare la colpevolezza dell'imputato.

Costituisce grave violazione dei diritti dell'uomo l'utilizzazione della carcerazione preventiva come strumento per estorcere confessioni.

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso di mezzi di indagine.

V. 112. 9.

Greco.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il pubblico ministero esercita l'azione penale secondo le modalità stabilite dalla legge, ove non ritenga insussistente l'inoffensività del fatto o l'interesse pubblico al suo perseguimento.

V. 112. 10.

Parenti, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione, Greco.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ed a tale fine avvia le indagini quando abbia notizia di un reato.

V. 112. 7.

Zecchino, Bressa, Andreolli.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ed a tale fine avvia le indagini quando abbia notizia di un reato.

V. 112. 20.

Zecchino, Senese.

Sostituire il primo comma con il seguente:

L'ufficio del pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale secondo modalità stabilite dalla legge.

V. 112. 11.

Pera, Greco.

Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

V. 112. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma sostituire il secondo periodo con i seguenti: La legge stabilisce le misure idonee ad eliminare gli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dell'azione penale. Anche in vista dell'adozione di tali misure il Ministro di Grazia e Giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia.

Conseguentemente, sopprimere il secondo comma.

V. 112. 8.

D'Amico.

Al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: l'effettivo esercizio aggiungere le seguenti: e può prevedere l'improcedibilità per i casi di inoffensività concreta o tenuità del fatto.

V. 112. 12.

Pera, Greco.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La legge stabilisce i casi in cui l'azione penale è attribuita in via sussidiaria o concorrente ad altri soggetti.

V. 112. 13.

Parenti, Pera, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione, Greco.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Il pubblico ministero esercita innanzi al giudice le altre facoltà di azione e di intervento previste dalla legge.

V. 112. 6.

Pellegrino, Folena, Russo, Senese, Salvi, Mussi, Villone, Mancina, Soda, D'Alessandro Prisco, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Sopprimere il secondo comma.

*** V. 112. 2.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sopprimere il secondo comma.

*** V. 112. 14.**

Parenti, Pera, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione.

Al secondo comma, sopprimere le parole: sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

V. 112. 3.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al secondo comma, sopprimere le parole: , sull'esercizio dell'azione penale.

V. 112. 4.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al secondo comma, sopprimere le parole: e sull'uso dei mezzi di indagine.

V. 112. 5.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

ART. 113.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 113. Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale anche cautelare.

La legge disciplina i giudizi contro la pubblica amministrazione in modo da assicurare l'effettività della tutela mediante l'annullamento degli atti o altri strumenti di reintegrazione.

V. 113. 1.

Buttiglione, Dentamaro.

ART. 134.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 134. La Corte Costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale della legge e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e

delle Regioni; giudica altresì della legittimità costituzionale dei regolamenti degli organi costituzionali e degli Statuti regionali;

su regolamenti indipendenti del Governo;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli nei quali siano parti Stato, Regioni o Comuni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione;

sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di ammissione dei componenti delle due Camere e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché sui ricorsi in materia di elezioni presidenziali;

sulla ammissibilità dei referendum.

Una legge costituzionale disciplina il ricorso dei singoli per lesione dei diritti inviolabili della persona.

V. 134. 7.

D'Amico.

Al primo comma, sostituire il secondo capoverso con i seguenti:

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra Stato e Regioni o Province o Comuni nonché tra le Regioni ovvero tra queste e le Province o i Comuni;

sulle impugnazioni per illegittimità costituzionale di una legge dello Stato o di una Regione proposte da un'altra Regione o dallo Stato, ovvero da una Provincia o da un Comune per violazione della propria sfera di competenza.

V. 134. 5.

Senese, Villone, Russo, Pellegrino, Folena, Salvi, Mussi, Soda, Mancina, D'Alessandro Prisco, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Al primo comma, secondo capoverso, dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: anche quando nel conflitto figurano organi minori di un singolo potere, purché dotati della facoltà di esprimere la volontà del potere al quale appartengono.

V. 134. 9.

Buttiglione.

Al primo comma, sopprimere il quinto capoverso.

Conseguentemente, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Una legge costituzionale può determinare i casi, le forme e le condizioni di ammissibilità dei ricorsi diretti avverso le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.

V. 134. 4.

Folena, Villone, Pellegrino, Senese, Russo, Salvi, Mussi, Mancina, D'Alessandro Prisco, Soda, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Al primo comma, sopprimere il quinto capoverso.

*** V. 134. 2.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, sopprimere il quinto capoverso.

*** V. 134. 3.**

Passigli.

Al primo comma, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

sulle questioni previste da altre disposizioni della Costituzione.

V. 134. 6.

Elia, Mattarella, Zecchino, Bressa, Andreolli.

Al primo comma, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

Sui ricorsi presentati da chiunque ritenga di essere stato leso in uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, da leggi o da atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.

V. 134. 1.

Zeller.

Al primo comma, sostituire il quinto capoverso con il seguente: sui ricorsi presentati da chiunque ritenga di essere stato leso da un atto dei pubblici poteri in uno dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione.

V. 134. 8.

Pera, Parenti, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione, Greco.

ART. 135.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Corte costituzionale è composta da ventuno giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; sette giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; nove giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune, di cui cinque su designazione della Commissione federale.

V. 135. 8.

D'Amico.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Corte Costituzionale è composta da venti giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune; cinque giudici sono nominati dalla speciale commissione par-

lamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali.

V. 135. 1.

Zeller.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici nominati per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalla suprema magistratura ordinaria ed amministrativa e per un terzo dai Consigli regionali riuniti in seduta comune.

V. 135. 12.

Buttiglione.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La corte costituzionale è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica, quattro dal Parlamento in seduta comune, quattro dalle Regioni, secondo le modalità stabilite da una legge costituzionale, e quattro dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa.

V. 135. 10.

Pera, Parenti, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione, Greco.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali quattro sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative; sei, di cui tre su designazione delle Regioni, dal Senato della Repubblica.

V. 135. 6.

Folena, Senese, Russo, Villone, Pellegrino, Salvi, Mussi, Mancina, Soda, D'Alessandro Prisco, Salvati, Crucianelli, Pasigli, Guerzoni.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Tre giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; otto giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune, di cui cinque su designazione delle Regioni.

V. 135. 9.

Maceratini, Lisi.

Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa e dieci giudici sono nominati dal Parlamento, di cui cinque su designazione delle Regioni.*

V. 135. 4.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

* Emendamento connesso alla scelta da assumere in sede di Forma di Governo relativamente alla legittimazione ed ai poteri del Presidente della Repubblica.

Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Tre giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; otto giudici sono nominati dal Parlamento, di cui tre su designazione delle Regioni.

V. 135. 3.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica

con le seguenti: cinque giudici sono nominati direttamente da parte delle regioni.

V. 135. 14.

Buttiglione.

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Cinque giudici con le seguenti: tre giudici.

Conseguentemente, al medesimo comma, stesso periodo, sostituire le parole: quattro giudici con le seguenti: sei giudici.

V. 135. 15.

Buttiglione.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: , di cui tre su designazione delle regioni.

V. 135. 13.

Buttiglione.

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: su designazione delle Regioni con le seguenti: scelti in una lista di nove nomi, designati dalle Regioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

V. 135. 7.

Elia, Mattarella, Zecchino,
Bressa, Andreolli.

La Corte costituzionale è composta dai quindici giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; sei giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune, di cui tre su designazione delle Regioni.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i Consiglieri di Stato, i Consiglieri della Corte dei conti, gli Avvocati dello Stato anche a riposo, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per

ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire le cariche e gli uffici indicati dalla legge.

V. 135. 2.

Boselli.

Al quarto comma, sostituire le parole: le cariche e gli uffici indicati dalla legge con le seguenti: cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o presso autorità indipendenti.

V. 135. 11.

Pera, Parenti, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione, Greco.

Al quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: , salvo in caso di rielezione.

V. 135. 5.

Passigli.

Dopo l'articolo 135 inserire il seguente:

ART. 135-bis. La legge costituzionale di cui all'articolo 137 detta le norme per l'organizzazione dell'attività della Corte in sezioni.

V. 135. 01.

D'Amico.

ART. 136.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 136. Le decisioni della Corte costituzionale, con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso comunque non superiore ad un anno. La sentenza è comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

V. 136. 1.

Folena, Senese, Russo.

Al primo comma, sopprimere le parole da: salvo fino alla fine del comma.

V. 136. 3.

Buttiglione, Dentamaro.

Dopo il primo comma inserire il seguente:

La Corte può anche escludere l'efficacia retroattiva di una sua decisione, salvo che per le questioni che ne hanno provocato il giudizio.

V. 136. 2.

Elia, Mattarella, Zecchino, Bressa, Andreolli.

Dopo il primo comma inserire il seguente:

La dichiarazione di incostituzionalità di norme sul reato o sulla pena comporta in ogni caso la cessazione dell'efficacia delle sentenze di condanna emesse sulla base delle stesse. La norma dichiarata incostituzionale non si applica alle controversie non ancora definite con sentenza irrevocabile.

V. 136. 4.

Pera, Parenti, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione, Greco.

ART. 137.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e dei ricorsi a tutela dei diritti di libertà, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

V. 137. 6.

Pera, Parenti, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione, Greco.

Sopprimere il secondo comma.

*** V. 137. 1.**

Zeller.

Sopprimere il secondo comma.

*** V. 137. 3.**

Villone, Senese, Folena, Pellegrino, Russo, Salvi, Mussi, Soda, Mancina, D'Alessandro Prisco, Salvati, Crucianelli, Passigli, Guerzoni.

Sopprimere il secondo comma.

*** V. 137. 4.**

Elia, Mattarella, Zecchino, Bressa, Andreolli.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte, nonché per la definizione del periodo minimo della durata in carica del Presidente della Corte.

V. 137. 5.

Elia, Mattarella, Zecchino, Bressa, Andreolli.

Al terzo comma, sopprimere le parole: , nonché per la valutazione dell'ammissibilità dei ricorsi presentati per la tutela dei diritti fondamentali.

*** V. 137. 2.**

Passigli.

Al terzo comma, sopprimere le parole: , nonché per la valutazione dell'ammissibilità dei ricorsi presentati per la tutela dei diritti fondamentali.

*** V. 137. 7.**

Pera, Parenti, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione, Greco.

Aggiungere, infine, la seguente disposizione transitoria: Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono emanate leggi organiche in relazione al quarto comma dell'articolo 111.

La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 111 ha effetto decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

V. Disp. Trans. 1.

Senese.

Aggiungere, infine, la seguente disposizione transitoria: Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si procede con legge ad inserire nel codice penale i reati attualmente non riportati nello stesso.

V. Disp. Trans. 2.

Pera, Parenti, Loiero, Lisi, Maceratini, Buttiglione.

Aggiungere, in fine, la seguente disposizione di attuazione: La Corte di giustizia amministrativa è istituita entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione con legge che determina le specifiche

materie di competenza, regola la soppressione delle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti e disciplina lo stato giuridico ed il passaggio dei magistrati dal Consiglio di Stato, dai tribunali amministrativi regionali e dalla Corte dei conti alla Alta Corte di giustizia amministrativa e contabile.

V. Disp. Trans. 3.

Lisi, Maceratini.

Alla sezione I, sostituire le parole: ordinamento giurisdizionale con le seguenti: gli organi.

V. Sez. I. 1.

Zecchino, Mattarella, Andreolli.

Al Titolo IV, sostituire le parole: La magistratura con le seguenti: La giustizia.

V. Tit. IV. 1.

Zecchino, Mattarella, Andreolli.

Emendamenti presentati dal relatore

DIFENSORE CIVICO

ART. 97-bis.

Sostituire l'articolo 97-bis con il seguente:

La legge istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, assicurandone l'indipendenza e coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle regioni, dalle province e dai comuni.

V. 97-bis. 10.

Boato, relatore.

AUTORITÀ DI GARANZIA E VIGILANZA

ART. 99-bis.

All'articolo 99-bis, secondo comma, sostituire le parole: Parlamento in seduta comune con le seguenti: il Senato della Repubblica.

V. 99-bis. 13.

Boato, relatore.

BANCA D'ITALIA

Dopo l'articolo 99-bis inserire il seguente:

ART. 99-ter.

La Banca d'Italia svolge le sue funzioni in materia monetaria e di vigilanza sul

sistema creditizio sulla base delle disposizioni stabilite con legge approvata da entrambe le Camere. La legge assicura l'autonomia dell'istituto e disciplina le modalità di nomina e la durata del mandato del Governatore.

VERSIONE ALTERNATIVA PIÙ SINTETICA

Dopo l'articolo 99-bis inserire il seguente:

ART. 99-ter.

La Banca d'Italia svolge le sue funzioni sulla base delle disposizioni stabilite con legge approvata da entrambe le Camere. La legge assicura l'autonomia dell'istituto e disciplina le modalità di nomina e la durata del mandato del Governatore.

V. 99-bis. 02.

Boato, relatore.

CORTE COSTITUZIONALE

(Impugnazione in via principale delle leggi regionali e statali)

Dopo l'articolo 4 dell'articolato sulla forma di Stato è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di

legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando una Regione, una Provincia o un Comune ritenga che una legge od atto con forza di legge dello Stato o di una Regione invada una propria competenza assegnata da norme costituzionali, può, con deliberazione del rispettivo consiglio, sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto con forza di legge.

I. 4. 012.

Boato, relatore sul sistema delle garanzie.

CORTE COSTITUZIONALE

(Ricorsi contro le deliberazioni delle Camere in materia di verifica delle elezioni)

All'articolo 9 dell'articolato sul Parlamento è aggiunto il seguente comma:

La Camera delibera entro termini tassativi stabiliti dal proprio regolamento. Entro quindici giorni dalla deliberazione, l'interessato può proporre ricorso davanti alla Corte costituzionale.

II. 9. 10.

Boato, relatore sul sistema delle garanzie.

CORTE COSTITUZIONALE

(Sindacato di costituzionalità sui regolamenti del Governo)

All'articolo 33 dell'articolato sul Parlamento, aggiungere alla fine il seguente comma:

I regolamenti di cui al primo e secondo comma sono sottoposti a giudizio di le-

gittimità costituzionale nelle stesse forme e con le stesse modalità previste per le leggi.

II. 33. 13.

Boato, relatore sul sistema delle garanzie.

CORTE COSTITUZIONALE

(Ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica)

All'articolo 1 dell'articolato sulla forma di Governo, aggiungere in fine il seguente comma:

La Corte costituzionale giudica sui ricorsi presentati in materia di elezione del Presidente della Repubblica.

IV. 1. 47.

Boato, relatore sul sistema delle garanzie.

ART. 134.

Sostituire l'articolo 134 con il seguente:

ART. 134¹.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti, nei casi stabiliti dalla Costituzione;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli in cui siano parti Stato, Regioni, Province e Comuni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;

sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere sui titoli di ammissione dei propri

componenti e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità;

sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica;

sulla ammissibilità dei *referendum* abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge e dei *referendum* sulle proposte di legge di iniziativa popolare;

sui ricorsi presentati da chiunque ritenga di essere stato leso in uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione da un atto dei pubblici poteri ².

V. 134. 11.

Boato, *relatore*.

¹ Questo testo riporta le modifiche conseguenti alla eventuale approvazione di tutti gli emendamenti del relatore riguardanti le nuove competenze della Corte costituzionale.

² L'ultimo capoverso è proposto contestualmente alla riformulazione del primo comma dell'articolo 137 che demanda ad una legge costituzionale la definizione delle forme e dei termini di proponibilità dei ricorsi per la tutela dei diritti fondamentali.

ART. 135.

Al primo comma, sostituire le parole: Parlamento in seduta comune con le seguenti: Senato della Repubblica.

V. 135. 18.

Boato, *relatore*.

Dopo il sesto comma aggiungere il seguente comma:

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Corte può organizzarsi in sezioni, determinandone le competenze.

V. 135. 19.

Boato, *relatore*.

ART. 136.

Sostituire l'articolo 136 con il seguente:

ART. 136.

Le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.

La Corte può escludere l'efficacia retroattiva della decisione, salvo che in materia penale e per le questioni che hanno provocato il giudizio.

La sentenza è comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

V. 136. 5.

Boato, *relatore*.

ART. 137.

Sostituire l'articolo 137 con il seguente:

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e dei ricorsi per la tutela dei diritti fondamentali, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Conseguentemente, sostituire il secondo comma dell'articolo 20 dell'articolato sul Parlamento con il seguente comma:

Entro quindici giorni dalla pubblicazione, un quinto dei componenti di una Camera può sollevare davanti alla Corte costituzionale questione di legittimità di una legge per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. In tal

caso la Corte si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

V. 137. 8.

Boato, *relatore*.

ART. 100.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo nell'esercizio dell'attività normativa, nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

V. 100. 22.

Boato, relatore.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Le legge assicura l'indipendenza dei due istituti di fronte al Governo.

V. 100. 23.

Boato, relatore.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

L'Avvocatura dello Stato rappresenta, patrocina ed assiste in giudizio le amministrazioni dello Stato e svolge le altre funzioni stabilite dalla legge.

V. 100. 24.

Boato, relatore.

ART. 101.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Tali norme assicurano altresì il coordinamento interno dell'ufficio del pubblico ministero ed il coordinamento, ove necessario, delle attività investigative tra gli uffici del pubblico ministero.

V. 101. 22.

Boato, relatore.

*Sopprimere i commi terzo, quarto e quinto *.*

V. 101. 23.

Boato, relatore.

* In quanto rinviati, per ragioni sistematiche, al nuovo articolo 110-ter.

ART. 102.

Al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge può disciplinare modi e forme di attribuzione della giurisdizione in materia tributaria a sezioni specializzate.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo del quarto comma.

V. 102. 17.

Boato, relatore.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici non professionali al fine di giudizi di sola equità.

V. 102. 18.

Boato, relatore.

ART. 103.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei Tribunali di giustizia amministrativa e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge.

V. 103. 26.

Boato, relatore.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

I Tribunali militari sono istituiti solo per il tempo di guerra o per missioni militari all'estero in adempimento di obblighi internazionali ed hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. La legge assicura che il relativo procedimento si svolga comunque nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

V. 103. 27.

Boato, relatore.

ART. 104.

Al quarto comma l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

La legge stabilisce le competenze delle sezioni riunite.

V. 104. 41.

Boato, relatore.

Al nono comma, sostituire la parola: assumere con la seguente: ricoprire.

Conseguentemente:

all'articolo 104-bis, al settimo comma, sostituire la parola: assumere con la seguente: ricoprire.

V. 104. 42.

Boato, relatore.

ART. 105.

Dopo la parola: le assunzioni, aggiungere le seguenti: la formazione, .

V. 105. 9.

Boato, relatore.

ART. 107.

Al sesto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

La legge disciplina le condizioni di partecipazione dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero alle competizioni elettorali, prevedendone in ogni caso l'assegnazione ad altra sede.

V. 107. 23.

Boato, relatore.

ART. 110.

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale, e sull'uso dei mezzi di indagini.

Conseguentemente:

all'articolo 112 sopprimere il secondo comma.

V. 110. 21.

Boato, relatore.

ART. 110-bis.

Dopo l'articolo 110, inserire il seguente:

ART. 110-bis.

Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.

Non sono punibili fatti previsti come reato nei casi in cui non determinano una concreta offensività.

Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono.

V. 110. 01.

Boato, *relatore*.

ART. 110-ter.

Dopo l'articolo 110-bis, inserire il seguente:

ART. 110-ter.

La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata.

Il procedimento si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, secondo il principio dell'oralità e davanti a giudice imparziale.

La legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

V. 110. 02.

Boato, *relatore*.

ART. 111.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 111.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze è ammesso ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni della Corte di giustizia amministrativa il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

V. 111. 16.

Boato, *relatore*.

ART. 113.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 113.

Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare, con le modalità stabilite dalla legge.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione e disporre altri strumenti di reintegrazione, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

V. 113. 2.

Boato, *relatore*.

TITOLO	SEZIONE I
<i>Al Titolo IV, sostituire le parole: La Magistratura con le seguenti: La giustizia.</i>	<i>Alla Sezione I, sostituire le parole: ordinamento giurisdizionale con le seguenti: gli organi.</i>
V. Tit. IV. 2.	V. Sez. I. 2.
Boato, relatore.	Boato, relatore.

Subemendamenti agli emendamenti del relatore

Sopprimere articolo 97-bis.

*** V. 0. 97-bis. 10. 1.**

Parenti, Lisi, Pera, Maceratini.

Sopprimere articolo 97-bis.

*** V. 0. 97-bis. 10. 3.**

Greco.

Sostituire le parole da: La legge istituisce *a:* pubblica amministrazione *con le seguenti:* La legge può istituire uffici del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini o utenti di servizi e le pubbliche amministrazioni statali.

V. 0. 97-bis. 10. 2.

Villone.

Sostituire l'articolo 99-ter con il seguente:

Una legge approvata da entrambe le Camere assicura l'autonomia della Banca d'Italia e ne disciplina organi e funzioni.

V. 0. 99-bis. 02. 5.

Villone.

Sostituire l'articolo 99-ter con il seguente:

La stabilità della moneta è il fine prioritario della Banca d'Italia.

L'ordinamento assicura l'autonomia della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia promuove l'efficienza e la stabilità del sistema creditizio.

I controlli sul sistema creditizio sono disciplinati dalla legge.

V. 0. 99-bis. 02. 3.

Elia.

Sostituire l'articolo 99-ter con il seguente:

La Banca d'Italia è istituto indipendente in materia monetaria e di vigilanza sul sistema creditizio. Essa svolge le sue funzioni nel rispetto dei trattati e degli atti dell'Unione europea.

V. 0. 99-bis. 02. 1.

Vegas, Pera.

Sostituire l'articolo 99-ter con il seguente:

La Banca d'Italia è istituto in materia monetaria, di vigilanza sul sistema creditizio e svolge le sue funzioni nel rispetto dei trattati e degli atti dell'Unione europea.

La legge assume l'autonomia dell'istituto e disciplina i controlli sul sistema creditizio.

V. 0. 99-bis. 02. 6.

Greco.

Nel primo periodo, sopprimere le parole: Sulla base delle disposizioni stabilite con legge approvata da entrambe le Camere.

Nel secondo periodo, sopprimere le parole da: ...e disciplina alla fine.

V. 0. 99-bis. 02. 4.

D'Amico.

Sostituire le parole da: sulla base... alla fine dell'articolo con le seguenti: e l'ordinamento ne assicura l'autonomia.

V. 0. 99-bis. 02. 2.

Guerzoni, Morando.

Al comma 1, dopo le parole: la competenza della Regione *inserire le parole:* o violi la Costituzione.

I. 0. 4. 012. 1.

Villone.

Sostituire il secondo periodo con il seguente: Le relative deliberazioni sono impugnabili dall'interessato, se ne comportano l'esclusione dalla Camera, davanti alla Corte costituzionale entro quindici giorni dall'adozione. La medesima impugnazione è ammessa negli altri casi se è proposta da almeno un quarto dei componenti della Camera di appartenenza.

II. 0. 9. 10. 1.

Mussi, Salvi, Villone, Soda,
Russo, Folena, Senese.

Sopprimerlo.

II. 0. 33. 13. 2.

Villone.

Sostituire il penultimo comma con il seguente: La legge bicamerale disciplina per i diversi tipi di regolamento il procedimento di formazione, la pubblicità, l'efficacia e la tutela giurisdizionale.

II. 0. 33. 13. 1.

Pellegrino.

Sopprimere le parole: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti, nei casi stabiliti dalla Costituzione.

V. 0. 134. 11. 5.

Villone.

Al primo comma, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Sulle impugnazioni per illegittimità costituzionale di un atto avente forza di legge o di una legge dello Stato o di una Regione proposte da un'altra Regione o dallo Stato, ovvero da una Provincia o da un comune per violazione della propria sfera di competenza.

V. 0. 134. 11. 1.

Senese, Villone, Russo, Folena,
Salvi, Mussi.

Sopprimere il quinto alinea del primo comma.

V. 0. 134. 11. 2.

Pera, Vegas, Rebuffa, Parenti,
Lisi, Loiero.

Sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo unico.

*** V. 0. 134. 11. 3.**

Elia, Andreolli.

Sopprimere le parole da: sui ricorsi presentati da chiunque ritenga *alla fine.*

*** V. 0. 134. 11. 6.**

Villone.

Sopprimere il quinto e l'ultimo alinea dell'articolo.

V. 0. 134. 11. 10.

Greco.

Sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei ricorsi per la tutela dei diritti fondamentali.

V. 0. 134. 11. 4.

Folena, Russo, Senese, Villone.

Dopo la parola: sezioni aggiungere: i cui componenti vengono designati con rotazione annuale.

V. 0. 135. 19. 1.

Parenti, Lisi, Maceratini, Pera.

Dopo il primo comma inserire un comma 2-bis:

La legge può stabilire un termine, comunque non superiore ai tre anni, entro il quale viene data esecuzione alle sentenze della Corte che comportano nuove o maggiori spese.

V. 0. 136. 5. 3.

Villone.

Sopprimere il terzo comma.

V. 0. 136. 5. 1.

Folena, Russo, Villone, Senese, Salvi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nel caso in cui sentenze della Corte costituzionale comportino spese nel complesso superiori a quelle quantificate nelle legge di autorizzazione, queste sono proporzionalmente ridotte entro i limiti del preventivo.

V. 0. 136. 5. 2.

Vegas, Pera.

Sopprimere i primi due commi e il secondo comma dell'articolo 20 articolato Parlamento.

V. 0. 137. 8. 1.

Russo, Senese, Folena.

Nel primo comma sostituire le parole: stabilisce con le seguenti: può stabilire, sentita la Corte costituzionale.

V. 0. 137. 8. 2.

Elia.

Sopprimere il terzo comma.

V. 0. 137. 8. 3.

Parenti, Lisi, Maceratini, Pera.

Sopprimere le parole da: Entro quindici giorni *alla fine.*

V. 0. 137. 8. 4.

Villone.

Aggiungere al primo comma le seguenti parole: È anche organo di garanzia della legittimità delle azioni amministrative.

V. 0. 100. 22. 1.

Maceratini, Lisi.

Sostituire il comma preposto con il seguente:

la legge assicura l'indipendenza dei tre istituti e dei loro componenti.

V. 0. 100. 23. 2.

Lisi, Maceratini.

Dopo: dei due istituti *inserire:* e dei loro componenti.

V. 0. 100. 23. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sopprimere emendamento V. 100. 24.

V. 0. 100. 24. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

L'Avvocatura dello Stato è organo che rappresenta, patrocinia nei giudizi ed assiste mediante consulenze lo Stato, le Regioni, le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti e gli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

V. 0. 100. 24. 2.

Greco.

Sostituire il comma proposto con il seguente:

L'assistenza legale ed il patrocinio della pubblica amministrazione sono assicurati dall'Avvocatura dello Stato che si avvale, allo scopo, di strutture centrali e periferiche.

V. 0. 100. 24. 3.

Maceratini, Lisi.

Sopprimere l'emendamento V. 101. 22.

V. 0. 101. 22. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere. La legge bicamerale assicura il coordinamento interno dell'ufficio del pubblico ministero ed il coordinamento, ove necessario, delle attività integrative tra gli uffici del pubblico ministero.

V. 0. 101. 22. 4.

Elia, Senese, Salvi, Folena.

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano l'unità d'azione mediante il coordinamento interno all'ufficio del pubblico ministero.

V. 0. 101. 22. 3.

Parenti.

Sopprimere le parole: ove necessario e aggiungere dopo la parola: tra e previa sostituzione dell'articolo: gli in: i, la parola: diversi.

V. 0. 101. 22. 2.

Greco.

Sostituire con: La legge disciplina modi e forme di attribuzione a sezioni specializzate presso il giudice ordinario della giurisdizione in materia tributaria.

V. 0. 102. 17. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Aggiungere alla fine del periodo: presso il giudice ordinario.

V. 0. 102. 17. 3.

Parenti.

Dopo la parola: conseguentemente sostituire le parole con: Sopprimere tutto il quarto comma.

V. 0. 102. 17. 2.

Greco.

Sostituire il comma proposto con il seguente:

La giurisdizione amministrativa, sulla base di materie onogene tassativamente indicate dalla legge, e la giurisdizione cautelare sono esentate dai giudici delle corti di giustizia in primo grado e dalla corte centrale di giustizia amministrativa e contrarie in secondo grado.

V. 0. 103. 26. 1.

Maceratini, Lisi.

Sostituirlo con il seguente:

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. La legge assicura sempre che i procedimenti si svolgano nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

I tribunali militari possono essere istituiti anche per missioni militari all'estero in adempimento di obblighi internazionali.

V. 0. 103. 27. 2.

Greco.

Sostituire il comma proposto con il seguente:

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

V. 0. 103. 27. 3.

Lisi, Maceratini.

Sostituire da: per il tempo di guerra *fino a:* internazionali *con:* in tempo di guerra.

V. 0. 103. 27. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato,
Maceratini.

Sopprimere emendamento V. 104. 4. 1.

V. 0. 104. 41. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato,
Marchetti.

Sopprimere emendamento V. 107. 23.

V. 0. 107. 23. 2.

Parenti.

Ripristinare l'ultimo comma del testo della IV bozza.

V. 0. 107. 23. 4.

Lisi, Maceratini.

Sostituire le parole da: partecipazione *a:* elettorali *con le parole:* eleggibilità o nomina a cariche politiche pubbliche.

V. 0. 107. 23. 3.

Pera.

Sostituire: giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero *con:* magistrati ordinari e amministrativi.

V. 0. 107. 23. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato,
Marchetti.

Sopprimere: sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

V. 0. 110. 21. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato,
Marchetti.

Sopprimere le parole: nell'uso dei mezzi di indagine.

V. 0. 110. 21. 2.

Folena, Senese, Russo.

Sopprimere il primo comma.

V. 0. 110. 01. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato,
Marchetti.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La legge stabilisce che l'azione penale sia dichiarata improcedibile dal giudice quando il fatto, per la sua tenuità, per l'occasionalità del comportamento che vi ha dato luogo, e per la irrilevanza delle conseguenze che ne sono derivate, risulta privo di effettiva offensività.

V. 0. 110. 01. 4

Folena, Senese, Pellegrino, Russo.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Le norme penali incriminatrici non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati.

V. 0. 110. 01. 3.

Folena, Senese, Russo.

Sopprimere dal quarto comma l'ultimo periodo dalla parola: ovvero alla fine.

Conseguentemente non tenere conto dell'emendamento V. 111. 9 Pera-Greco subarticolo 111. 9.

*** V. 0. 110. 01. 2.**

Greco.

Al quarto comma sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine.

*** V. 0. 110. 01. 5.**

Pera.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Ogni processo si svolge sul contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice imparziale.

V. 0. 110. 02. 2.

Folena, Senese, Pellegrino, Russo.

Al secondo comma, dopo le parole: il procedimento aggiungere: penale, in ogni stato e grado.

Sostituire alla fine del periodo la parola: imparziale con la parola: terzo.

V. 0. 110. 02. 4.

Parenti.

Al terzo comma, sostituire le parole: la persona accusata di un reato con la seguente: l'imputato.

Conseguentemente, sostituire le parole: informata e assistita con le seguenti: informato e assistito.

V. 0. 110. 02. 3.

Folena, Senese, Pellegrino, Russo.

Aggiungere alla fine il seguente comma:

La legge assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa ai non abbienti con la istituzione di uffici territoriali di assistenza.

V. 0. 110. 02. 1.

Greco.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Contro la sentenza e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari, che sono istituiti in tempo di guerra.

V. 0. 111. 16. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al secondo comma, sostituire le parole da: contro a: legge (primo periodo) con le seguenti: contro le sentenze è sempre ammesso appello avverso ricorso in cassazione.

V. 0. 111. 16. 2.

Folena, Senese, Pellegrino, Russo.

Al terzo comma, dopo le parole: di reintegrazione aggiungere le seguenti: e di risarcimento dei danni.

V. 0. 113. 2. 1.

Maceratini, Lisi.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

RIF13-EMEN
Lire 1900